

COLLEGIO DI BOLOGNA

Avv. Alberto Foggia
Via della Scuola 1 - Tel. 050.542788
58127 PISA

composto dai signori:

(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Presidente
(BO) DI STASO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) TRENTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) MARINARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore NICOLA SOLDATI

Seduta del 30/01/2018

Esame del ricorso n. 0866818/2017 del 07/07/2017

proposto da

nei confronti di 7601 - POSTE ITALIANE S.P.A.

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) BERTI ARNOALDI VELI	Presidente
(BO) DI STASO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) TRENTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) SOLDATI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) MARINARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore NICOLA SOLDATI

Seduta del 30/01/2018

FATTO

Il ricorrente, intestatario di n. 2 Buoni Postali Fruttiferi, del valore di lire 2.000.000 cadauno, delle serie "Q/P" sottoscritti in data 9 dicembre 1986, ha adito questo Arbitro – per il tramite di procuratore - per chiedere il rimborso dei titoli in base alle condizioni riportate sul retro del medesimo ivi comprese quelle indicate per periodo dal 21° al 30° anno di rendimento di buono, oltre spese legali.

Costitutosi l'intermediario resistente rappresentava che: i BPF oggetto di controversia appartengono a pieno titolo alla serie "Q/P", i cui saggi di interesse sono stati stabiliti dal Ministero del Tesoro con l'apposito D.M. del 13 giugno 1986 e che la questione controversa riguarda, in particolare, il rendimento dei titoli nel periodo compreso tra il 21° ed il 30° anno solare, posto che sin dalle prime serie di BPF i titoli in parola hanno visto calcolato il rendimento in base ad un interesse composto e secondo un tasso variabile per i primi venti anni ed in base ad un interesse semplice al tasso massimo raggiunto per ogni bimestre successivo al ventesimo anno.

Del pari l'intermediario affermava: 1) in ordine alla natura dei titoli, che: i) l'art. 5 del D.M. del 13 giugno 1986, istitutivo della serie «Q/P», dispone che *«sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «Q», i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «P» emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due*



timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «serie Q/P», l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi»; ii) nel caso di specie sul fronte dei titoli risulta chiaramente indicata la dicitura «Q/P», mentre nel retro è presente chiaramente la tabella indicante i nuovi tassi d'interesse, non potendo questo pertanto ingenerare nella cliente la convinzione che detto titolo potesse effettivamente appartenere alla serie «P»; iii) pertanto la ricorrente aveva tutti gli strumenti per essere completamente consapevole dell'acquisto che stava effettuando e dei rendimenti che il Buono postale sottoscritto avrebbe fruttato alla scadenza, senza possibilità che si ingenerasse alcun legittimo affidamento in ordine alla redditività offerta dalla serie «P», trattandosi di una serie non più vigente al momento della conclusione dell'operazione finanziaria; 2) in ordine al rendimento del titolo, che: i) parte ricorrente aveva tutti gli strumenti per essere completamente consapevole dell'acquisto che stava effettuando e dei rendimenti che il Buono postale sottoscritto avrebbe fruttato alla scadenza, senza possibilità che si ingenerasse alcun legittimo affidamento in ordine alla redditività offerta dalla serie «P», trattandosi di una serie non più vigente al momento della conclusione dell'operazione finanziaria; ii) nel calcolare gli interessi fissi dei bimestri dal 20° al 30° anno solare non possono essere presi come riferimento i rendimenti della serie «P» riportati sul retro del titolo; i BPF in questione, appartenendo alla serie «Q», usufruiscono infatti anche per gli ultimi dieci anni dei rendimenti di tale serie; iii) in ogni caso, non può porsi una questione di inadempimento contrattuale a carico dell'intermediario, dato che i tassi di interesse possono essere variati in conformità alle vigenti disposizioni di legge; iv) non può applicarsi al caso in esame il principio del legittimo affidamento in quanto "detto rendimento era stato sin dall'origine del rapporto già modificato tramite pubblicazione nella GU" delle richiamate disposizioni, come confermato anche dalla giurisprudenza di merito (cfr. Tribunale di Termini Imerese, causa n.r.g. 3750/2016) e da alcune decisioni dell'ABF (Collegio di Bari, nn. 6458/17, 6787/17 e 6789/17), che evidenziano come il cliente abbia avuto modo di rilevare sin dall'inizio del rapporto i tassi da applicare al proprio investimento, senza che vi sia stata alcuna successiva modificazione unilaterale.

Chiedeva conseguentemente il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Ai fini della decisione della presente controversia il Collegio rileva innanzitutto che i BPF sono stati tutti emessi in data 9 dicembre 1986, quindi, in data successiva al D.M. 13 giugno 1986 e, dunque, in un momento in cui la serie «P» non era in corso.

Per quanto concerne la serie di appartenenza degli stessi, il Collegio osserva che è incontrovertito tra le parti che sia stato utilizzato un modulo cartaceo della serie «P» sul fronte del quale è stata indicata la serie di appartenenza «Q/P», mentre sul retro sulla tabella dei rendimenti è stato apposto un timbro che è il seguente: "BPF serie Q/P ai seguenti tassi" 8% fino al 5° anno; 9% dal 6° al 10° anno; 10,50% dal 11° al 15° anno; 12% dal 16° al 20° anno.

La serie «P» è una serie di emissione di buoni postali "ordinari", emessa dal 1° luglio 1984 al 30 giugno 1986.

I buoni ordinari rappresentano un investimento a lungo termine, ma possono essere liquidati in qualsiasi momento, comprensivi di interessi. In particolare, il capitale investito, può essere ritirato in ogni momento (al netto delle ritenute fiscali), mentre per poter ottenere anche gli interessi è necessario che sia trascorso almeno un anno dall'investimento.



A seguito dell'emanazione del Decreto Ministeriale del 13 giugno 1986 (G.U. 13 giugno 1986) i tassi di tutte le serie precedenti sono stati convertiti ai tassi della serie «Q», a decorrere dal 1° gennaio 1987. Per quanto concerne i buoni della serie «P», emessi dal 1° gennaio 1986 al 30 giugno 1986, i nuovi saggi decorrevano, invece, dal 1° luglio 1987 (cfr. D.M. 13 giugno 1986).

Alla luce della ricostruzione effettuata, la questione giuridica sottesa al caso di specie concerne l'accertamento delle condizioni di rimborso dei buoni postali fruttiferi alle condizioni apposte sul terzo dei titoli anche con riferimento al periodo dal 21° al 30° anno, nell'ipotesi in cui questi siano stati emessi successivamente al D.M. del 13 giugno 1986, istitutivo della nuova serie ordinaria di BPF contraddistinta dalla lettera «Q».

In particolare, la questione concerne quale siano le condizioni di rimborso dei BPF nell'ipotesi in cui siano stati utilizzati da parte dell'intermediario collocatore moduli cartacei appartenenti ad una serie precedente non più in corso (nella specie moduli relativi alla serie «P») ovvero apportando una modifica solo parziale che non tiene conto di tutti gli scaglioni di rendimento.

Per quanto concerne i BPF oggetto del presente ricorso, infatti, il ricorrente contesta il diritto ad essere rimborsato secondo le condizioni riportate a tergo dei titoli, ivi comprese quelle relative all'ultimo decennio indipendentemente dal timbro apposto prima della sottoscrizione, contrariamente a quanto sostenuto dall'intermediario il quale, a suo dire, avrebbe erroneamente applicato il tasso di interesse del 12% (relativo alla serie «Q») anziché utilizzare il tasso di rendimento stampigliato sul retro degli stessi, (rendimento peraltro determinato a partire dal ventunesimo in misura fissa di lire 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione).

A fondamento della propria pretesa deduce che i rendimenti vadano fissati secondo le tabelle poste sul retro del titolo e aventi ad oggetto i rendimenti della serie «P», poiché nel ricorrente si è ingenerato un legittimo affidamento circa il fatto che le condizioni di rimborso fossero quelle corrispondenti a quanto indicato sul retro degli stessi, trattandosi, per l'appunto, di buoni emessi in epoca successiva all'emanazione D.M. del 1986.

In relazione alle affermazioni di parte ricorrente l'intermediario eccepisce con specifico riferimento alla serie «Q/P» cui appartiene il BPF in esame, che il decreto del 1986 ha stabilito che sul montante dei BPF di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera «Q», a partire dalla stessa data si applicano i saggi di interesse fissati da tale medesima normativa per i buoni appartenenti alla medesima serie «Q».

Altresì, l'intermediario osserva, inoltre, che non è invocabile alcun affidamento da parte del ricorrente circa il tasso di rendimento della serie «P» in quanto il D.M. del Tesoro 13 giugno 1986 (recante «*Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio*») è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 28 giugno 1986, vale a dire in data antecedente alla data di acquisto del BPF.

Da ultimo, l'intermediario eccepisce che, anche qualora i buoni per cui è ricorso dovessero essere ritenuti appartenenti alla serie «P», in ogni caso, questi dovrebbero essere liquidati secondo le condizioni della serie «Q», in quanto il D.M. del 1986, ha modificato retroattivamente i tassi delle serie antecedenti alla serie «Q» estendendo a tutte le serie precedenti i tassi della suddetta serie.

Il Collegio, esaminate le posizioni assunte dalle parti, evidenzia che il quadro di riferimento normativo è rappresentato dall'art. 173 (Tabelle degli interessi - Variazioni) Codice Postale, il quale dispone che: «*Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono*



disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie. Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo. Per i buoni che siano stati emessi da meno di un anno, il nuovo saggio decorre dalla data di compimento dell'anno ed il calcolo degli interessi è eseguito sul montante maturato alla scadenza di questo periodo. Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali”.

Il D.lgs. n. 284 del 1999, inoltre, ha previsto che: *“Sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti che stabiliscono nuove caratteristiche dei libretti di risparmio postale e dei buoni fruttiferi postali, le disposizioni recate dai capi V e VI, titolo I, libro III del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156 e relative norme di esecuzione. I rapporti già in essere alla data di entrata in vigore dei medesimi decreti continuano ad essere regolati dalle norme anteriori. Detti decreti possono disciplinare le modalità di applicazione delle nuove norme ai rapporti già in essere, al fine di consentire una disciplina dei rapporti più favorevole ai risparmiatori.”*

L'art. 6 del D.M. del Tesoro 13 giugno 1986 (Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio) dispone, a sua volta, che: *“Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera «Q», compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie «Q»”. Per i buoni della serie “P”, emessi dal 1° gennaio 1986 al 30 giugno 1986, i nuovi saggi decorreranno dal 1° luglio 1987 e si applicheranno sul montante maturato a questa ultima data.”.*

La Corte di Cassazione ha già da tempo appurato che i BPF hanno natura di meri documenti di legittimazione e non di titoli di credito. Sono, quindi, privi dei requisiti della letteralità e dell'astrattezza; è, pertanto, ritenuta legittima la loro eterointegrazione per effetto di un D.M. di modifica dei tassi di rendimento degli stessi, successivo alla data di emissione del titolo.

È orientamento ormai consolidato dell'Arbitro, espresso dal Collegio di Coordinamento, secondo il quale, con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello *jus variandi* dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, *“il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli ... si forma ... sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti”*. E, infatti, il Collegio, argomentando sulla base della sentenza della Cass. Civ. Sez. Un., 15 giugno 2007, n. 13979, ha affermato che se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere *“che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono”* (cfr. decisione n. 5674 dell'8.11.2013). Sicché, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene



che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza n. 13979 del 15.6.2007, debba essere tutelato. In tal caso, alla parte ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso (cfr., da ultimo le decisioni di questo Collegio n. 6527/16; n. 8474/16; 10937/16)".

Nel caso di specie, in conformità a quanto previsto dall'art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, i buoni, nella parte anteriore, sono stati individuati dall'ufficio competente, mediante timbratura in basso a destra, con la serie «Q/P» prima della loro emissione. Sul retro risulta essere stata apposta, rispetto all'originaria tabella dei rendimenti stampata a tergo, la seguente dicitura: "B.P.F. serie Q/P ai seguenti tassi: 8% fino al 5° anno, 9% dal 6° al 10° anno, 10.50% dall'11° al 15° anno; 12% dal 16° al 20° anno".

Ne consegue che nessun legittimo affidamento di può essere ingenerato in capo al ricorrente relativamente ai tassi di interessi modificati mediante apposizione del timbro sui BPF per il periodo relativo ai primi venti anni.

Per contro il Collegio rileva che nella timbratura sovrapposta dall'ufficio manca un'indicazione specifica del rendimento per il periodo dal 21° al 30° anno, non risultando di conseguenza modificata l'originaria dicitura che prevede, dal termine del ventesimo anno successivo a quello di emissione: "più lire 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione".

Pertanto, il Collegio, ritenuto che si sia ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo solamente per il periodo dal 21° al 30° anno, in parziale accoglimento del ricorso, non può che confermare il diritto del ricorrente ad ottenere, come richiesto, l'applicazione delle condizioni originariamente riportate sul retro dei Buono della serie «P» per quanto concerne il rendimento dal ventunesimo fino al 31 dicembre del trentesimo anno successivo a quello di emissione (oltreché quello, come modificato dalla stampigliatura successivamente apportata a tergo del buono, ove non già rimborsato).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio - in parziale accoglimento del ricorso - dichiara l'intermediario tenuto al pagamento in favore della parte ricorrente degli importi calcolati sulla base delle condizioni riportate sui titoli, nei sensi di cui in motivazione.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI